

Permessi per assistenza a portatori di handicap

Pietro Gremigni *

Il Ministero del lavoro ha affrontato, con due note di risposta a rispettivi interpelli, una serie di questioni relative alla spettanza dei permessi per assistere portatori di handicap

In base alla legge n. 104/1992 i genitori di persone handicappate maggiorenni e i parenti ed affini entro il 3° grado possono utilizzare 3 giorni di permesso mensili retribuiti anche se non convivono con il soggetto handicappato, purché gli prestino assistenza in via continuativa ed esclusiva (Inps circ. n. 133/2000). Vediamo per l'Inps cosa significa continuità e esclusività dell'assistenza:

1) La continuità consiste nell'effettiva assistenza del soggetto handicappato, per le sue necessità quotidiane, da parte del lavoratore, genitore o parente del soggetto stesso, per il quale vengono richiesti i giorni di permesso.

Pertanto la continuità di assistenza non è individuabile nei casi di oggettiva lontananza delle abitazioni, lontananza da considerare non necessariamente in senso spaziale, ma anche soltanto semplicemente temporale;

2) L'esclusività va intesa nel senso che il lavoratore richiedente i permessi deve essere l'unico soggetto che presta assistenza alla persona handicappata: la esclusività stessa non può perciò considerarsi realizzata quando il soggetto handicappato non con-

vivente con il lavoratore richiedente, risulta convivere, a sua volta, in un nucleo familiare in cui sono presenti lavoratori che beneficiano dei permessi per questo stesso handicappato, ovvero soggetti non lavoratori in grado di assisterlo.

1° interpello: requisito della continuità

La risposta ministeriale all'interpello muove da una interpretazione fornita dall'Inps (circ. n. 128/2003) secondo cui se la distanza tra le abitazioni del soggetto che presta l'assistenza e quella dell'handicappato è percorribile in circa un'ora, si può riconoscere il requisito di un'assistenza quotidiana che concretizza il requisito della continuità dell'assistenza, il quale assieme a quello della esclusività, dà diritto alla fruizione dei permessi in argomento.

La questione sottoposta al Ministero è se il personale di volo può fruire dei giorni di permesso stante la lontananza tra la sede (mobile) di lavoro e il domicilio dell'assistito.

Il criterio stabilito dall'Inps (distanza di circa un'ora) sembra essere estensibile anche al personale di volo che può disporre di rapidi spostamenti in grado di trasportarlo presso il domicilio della persona con handicap e rendere così continuativa l'assistenza.

Per queste ragioni anche il perso-

nale di volo che non domicilia con il portatore di handicap può fruire del regime dei permessi spettanti per assisterlo se la distanza temporale per raggiungere quest'ultimo è percorribile in non più di un'ora.

2° interpello: requisito dell'esclusività

L'altra questione concerne invece il concetto di esclusività dell'assistenza in presenza di persone ultrasettantenne nel nucleo dell'assistito, affetto da invalidità.


Una situazione del genere non rende possibile l'assistenza al portatore di handicap da parte della persona anziana e schiude le porte per la fruizione da parte di un altro familiare dei giorni di permesso.

Il problema all'esame del Ministero riguarda la dimostrazione dello stato di invalidità dell'anziano convivente dal momento che il requisito posto dall'Inps è che l'ultrasettantenne sia affetto da invalidità comunque riconosciuta, senza necessità di valutazione medico-legale.

Per invalidità qualsiasi ci si riferisce, secondo il Ministero, ad una invalidità non qualificata da specifiche patologie predeterminate dalla norma e non quantificata con parametri percentuali.

L'organismo deputato a riconoscere tale invalidità è la Commissione medica competente ad accertare l'invalidità civile.

* Consulente aziendale



Il testo della risposta ad interpellato

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE - RISPOSTA A INTERPELLO 10 OTTOBRE 2006, PROT. N. 25/I/0004577

Oggetto: Art. 9 del Dlgs n. 124/2004 - Risposta istanza di interpellato avanzata dall'Avia - Assistenti di Volo Italiani Associati in merito alla corretta applicazione dell'art 33, comma 3, della legge n. 104/1992, a seguito della circolare Inps n. 128 dell'11 luglio 2003 trasmessa con messaggio n. 008236 del 22 marzo 2004

L'Avia - Assistenti di Volo Italiani Associati ha avanzato richiesta di interpellato in merito all'interpretazione dell'art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992 ed a quanto in proposito chiarito dall'Inps con la circolare n. 128/2003 e n. 133/2000, in materia di fruizione dei tre giorni di permesso mensili retribuiti ed al concetto di continuità dell'assistenza.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per le Politiche Previdenziali e dell'Inps, si rappresenta quanto segue.

Nella circolare n. 133/2000 l'Istituto interpreta la continuità dell'assistenza come «*effettiva assistenza*

del soggetto handicappato, per le sue necessità quotidiane. Pertanto la continuità di assistenza non è individuabile nei casi di oggettiva lontananza delle abitazioni, lontananza da considerare non necessariamente in senso spaziale, ma anche soltanto semplicemente temporale».

Nella circolare n. 128/2003 l'Inps specifica il concetto di lontananza. Se la distanza tra le abitazioni del soggetto che presta l'assistenza e quella del handicappato è percorribile in circa un'ora, si può riconoscere «*il requisito di un'assistenza quotidiana che concretizza il requisito della continuità dell'assistenza, il quale assieme a quello della esclusività, dà diritto alla fruizione dei permessi in argomento».*

Atteso che il personale navigante dispone di facilitazioni illimitate sui voli nazionali che consentono loro di far ritorno presso la propria abitazione e che con circa un'ora di volo è possibile raggiungere qualsiasi località nazionale, configurerebbe una lesione del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione escludere il personale navigante dalla fruizione di tali permessi personali.

Corre l'obbligo di rammentare inoltre che la *ratio* della legge n. 104/1992, emanata per consentire l'as-

sistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili, verrebbe disattesa qualora il disabile assistito dal dipendente occupato come personale navigante non fruisse dei permessi in argomento.

Rientra infine tra i diritti del datore di lavoro (Alitalia) esigere una compiuta dimostrazione dell'assistenza continua prestata all'handicappato da parte del dipendente che richiede la fruizione del permesso in argomento, ma nel caso di specie, la circostanza del rientro presso la propria abitazione è puntualmente verificabile dalla documentazione relativa ai passeggeri imbarcati sui voli nazionali utilizzati per i rientri.

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA
SOCIALE - RISPOSTA A INTERPELLO
10 OTTOBRE 2006, PROT. N. 25/1/0004582**

Oggetto: Assistenza a familiare con handicap non convivente - Risposta all'interpello ai sensi dell'art. 9, Dlgs n. 124/2004

L'interpello avanzato dal Comune di Selvazzano Dentro ha per oggetto l'accertamento dei casi di impossibilità di assistere la persona con *handicap* da parte del familiare non lavoratore, al fine del riconoscimento delle agevolazioni previste dalla legge n. 104/1992 al lavoratore che sia genitore o parente o affine entro il 3° grado, convivente o meno con la persona handicappata. In particolare, la fattispecie in esame riguarda la persona di età superiore ai 70 anni che, affetta da invalidità, non sia più in grado di assistere il soggetto con *handicap* con il quale convive, dando luogo perciò al diritto dell'istante di fruire delle agevolazioni ex legge n. 104/1992.

In proposito, acquisito il parere della Direzione generale delle Politiche Previdenziali, si rappresenta quanto segue.

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con circolare n. 133/2000, integrando quanto già indicato nella precedente circolare n. 37/1999, ha elencato, nel paragrafo 2.5, i motivi di impossibilità di assistenza, in relazione ai quali non si richiedono «*valutazioni medico-legali*». Tra le fattispecie di impossibilità è prevista l'età superiore ai 70 anni di persona affetta da una «*qualsiasi invalidità comunque riconosciuta*», fattispecie oggetto dell'interpello in esame.

La perplessità relativa alla procedura necessaria per attestare l'impossibilità dell'ultrasettantenne di prestare assistenza trova soluzione nella circolare predetta, laddove si precisa, con riferimento a tutti i motivi ivi elencati, che non sono necessarie valutazioni medico-legali e, con riferimento specifico al caso del superamento di età, che è sufficiente la sussistenza di una qualsiasi invalidità comunque riconosciuta.

La terminologia utilizzata dall'Istituto rende opportuna una riflessione sulla portata dei tipi di valutazioni effettuate per l'accertamento dei diversi stati patologici.

Per valutazione medico-legale deve intendersi l'analisi che, fermo restando il riscontro di patologie cliniche, proceda ad un apprezzamento di ulteriori elementi, al fine di ottenere una definizione complessiva del soggetto esaminato, tale da stabilire una relazione dello stesso con il contesto interessato (sociale, occupazionale, giuridico, ecc.).

È senz'altro una valutazione medico-legale quella effettuata nell'ambito della procedura di accertamento dell'*handicap*, di cui al combinato disposto degli articoli 3 e 4 della legge n. 104/1992. In tale sede, infatti, la Commissione medica, all'uopo integrata da un operatore sociale e da un esperto del tipo di caso da esaminare, è chiamata ad operare un esame globale della persona che, superando l'accertamento delle alterazioni cliniche, sia comprensivo dell'analisi di ulteriori elementi (quali ad es. la condizione culturale, familiare e sociale, la condotta di vita, l'ambiente abitativo, il contesto sociale e le relative possibilità offerte dalle strutture assistenziali), della capacità complessiva residua nonché delle difficoltà e dei bisogni di cui è portatore il soggetto in esame, al fine della valutazione della sua integrazione sociale e lavorativa. Il soggetto con *handicap*, in tal modo, viene osservato in relazione al contesto sociale e relazionale in cui vive, per poter arrivare a formulare un programma individualizzato di interventi e a consentire l'accesso alle prestazioni richieste.

Questo tipo di valutazione si presenta ben diverso dall'accertamento richiesto dalla normativa relativa all'invalidità civile, ove opera il metodo della valutazione percentuale, ovvero il rapporto tra la diagnosi clinica, la capacità lavorativa residua e l'indennizzo spettante.

Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, si ricava che per attestare l'impossibilità della persona ultrasettantenne di prestare assistenza al soggetto con *handicap*, non solo può prescindere dalla complessa procedura di valutazione medico-legale di cui alla legge n. 104/1992, ma è altresì sufficiente dimostrare che la persona anziana anzidetta sia affetta da «*una qualsiasi invalidità comunque riconosciuta*». Quest'ultima espressione sembra necessariamente riferirsi ad una invalidità non qualificata da specifiche patologie predefinite dalla norma e non quantificata con parametri percentuali. Per quanto concerne l'organo deputato a riscontrare l'invalidità in esame, non sussistono fondate ragioni per ravvisare un soggetto diverso dalla Commissione medica che opera per i casi di invalidità civile.